

D.M. 4 febbraio 2013 ⁽¹⁾.

Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli *articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181.* ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 2013, n. 86.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181*, concernente l'attuazione della *direttiva 2007/43/CE* del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne e in particolare:

- *l'art. 3*, commi 6 e 7, con cui si demanda al Ministero della salute l'adozione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un decreto attuativo in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne al fine di stabilire i criteri e le modalità per consentire le deroghe alla densità massima di allevamento, nonché le procedure che devono essere adottate per determinare la densità di allevamento;

- *l'art. 4*, comma 3, con cui si demanda al Ministero della salute di stabilire i criteri e le modalità per l'organizzazione, lo svolgimento, nonché il sistema di controllo e di approvazione dei corsi di formazione, per il rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita e per il riconoscimento dell'esperienza acquisita anteriormente alla data del 30 giugno 2010;

- *l'art. 6*, comma 2, con cui si demanda al Ministero della salute di stabilire le procedure operative concernenti la comunicazione da parte del veterinario ufficiale al proprietario, al detentore degli animali e all'autorità sanitaria territorialmente competente dei dati relativi alle condizioni di benessere animale al macello;

- *l'art. 8*, comma 5, con cui si demanda al Ministero della salute di stabilire le condizioni di violazione gravi al benessere animale;

- l'[allegato I](#), punti 11 e 12 del predetto decreto legislativo, con cui si demanda al Ministero della salute di adottare, rispettivamente, un modello di registro dei dati di allevamento di polli da carne e i criteri generali per autorizzare gli interventi di troncatura del becco e di castrazione dei polli;

Visto il [decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96, concernente la documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti;

Vista la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con particolare riguardo all'art. 19, relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA);

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 9/CSR);

Decreta:

Art. 1 *Determinazione della densità di allevamento di polli da carne*

1. La densità di allevamento, come definita all'[art. 2, comma 1, lettera i\) del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181](#), di seguito denominato: "decreto legislativo", è determinata moltiplicando il peso vivo medio di un campione di almeno venticinque polli per il numero complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone, registrati secondo il modello di cui all'[allegato 1](#) al presente decreto, dividendo il risultato per l'area utilizzabile, espressa in metri quadri, come definita all'[art. 2, comma 1, lett. h\)](#) del citato decreto legislativo.

Art. 2 *Criteri e modalità per l'aumento in deroga della densità di allevamento di polli da carne*

1. Il proprietario o il detentore può ricorrere a una densità di allevamento superiore a quella massima stabilita all'[art. 3, comma 2](#) del decreto legislativo

a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'[art. 3](#) del medesimo decreto legislativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il proprietario o detentore trasmette la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, secondo il modello di cui all'[allegato 2](#) al presente decreto.

3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente effettua un sopralluogo presso lo stabilimento per la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari, applicando, in caso vengono riscontrate violazioni o carenze, le sanzioni di cui all'[art. 8](#), commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo.

Art. 3 *Criteria e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione nonché per il riconoscimento dell'esperienza acquisita del personale che si occupa dei polli da carne*

1. Le associazioni di categoria presentano istanza di nulla osta all'azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui all'[art. 4](#), commi 2 e 3 del decreto legislativo, sulla base dei criteri indicati nel modello di cui all'[allegato 3](#) al presente decreto. L'azienda sanitaria locale rilascia il nulla osta per l'effettuazione dei corsi entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo sospensione del termine per l'acquisizione di integrazioni della documentazione.

2. I corsi di formazione hanno una durata minima di otto ore e trattano gli argomenti riportati nell'[allegato IV](#) del decreto legislativo. È individuato un medico veterinario scelto tra i docenti inclusi nell'elenco dei formatori presso il Ministero della salute in materia di benessere animale in allevamento in qualità di responsabile referente del corso e per la trattazione degli aspetti didattico-scientifici. Nello stesso elenco sono individuati i docenti incaricati per lo svolgimento del corso di formazione. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei partecipanti.

3. Le associazioni di categoria possono individuare docenti non inclusi nell'elenco dei formatori di cui al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano una competenza specifica sugli argomenti trattati, comprovata da un'apposita valutazione del medico veterinario referente del corso.

4. Ai fini della verifica del conseguimento di una formazione adeguata, i partecipanti ai corsi di formazione sono sottoposti a una prova d'esame finale, consistente in un questionario di almeno venti domande a risposta multipla,

equamente ripartite fra gli argomenti trattati durante il corso. L'esame si considera superato qualora l'esaminando abbia correttamente risposto ad almeno l'80% delle domande.

5. La commissione d'esame è composta almeno da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale di cui al comma 1, al quale è affidato il compito di verificare il regolare svolgimento della prova di esame e dal medico veterinario referente del corso.

6. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente rilascia ai partecipanti che superano la prova d'esame finale di cui al comma 4, un certificato di formazione, in conformità al modello di cui all'[allegato 4](#), valido su tutto il territorio nazionale, e detiene un registro dei certificati di formazione rilasciati.

7. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 6, il proprietario o detentore che alla data del 30 giugno 2010, già esercitava l'attività di allevamento dei polli, in alternativa alla partecipazione ai corsi di formazione di cui al presente articolo, può essere direttamente ammesso alla prova d'esame finale di cui al comma 4.

Art. 4 *Modalità di comunicazione dei dati sul benessere animale riscontrati al macello*

1. Il veterinario ufficiale comunica, scegliendo la modalità di invio, anche per via telematica e comunque corredata di riscontro, i dati di cui all'[allegato III](#), punto 3 del decreto legislativo al proprietario, al detentore degli animali e all'azienda sanitaria locale del territorio in cui è situato lo stabilimento.

2. Ai fini di cui al comma 1, il veterinario ufficiale utilizza un modello con le caratteristiche di cui all'appendice dell'[allegato I del regolamento \(CE\) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005](#).

Art. 5 *Violazioni gravi al benessere animale*

1. Ai sensi dell'[art. 8](#), comma 5 del decreto legislativo è considerata violazione grave al benessere animale ogni situazione in cui gli animali sono gestiti e

tenuti in condizioni tali da pregiudicarne il benessere, comprovata da segni evidenti di deterioramento della salute, senza che il proprietario o il detentore abbia intrapreso azioni appropriate per la risoluzione delle carenze o delle violazioni riscontrate.

Art. 6 *Registrazione dei dati di allevamento di polli da carne*

1. Nel corso delle ispezioni di cui all'[allegato I](#), punto 8 del decreto legislativo, il proprietario o detentore registra i dati elencati all'[allegato I](#), punto 11 del decreto legislativo, utilizzando il modello di cui all'[allegato 1](#) al presente decreto, ovvero altri strumenti di registrazione già previsti e presenti in azienda, qualora contengano le medesime informazioni.
 2. Le registrazioni dei dati di cui al comma 1 sono allegate al documento di scorta degli animali al macello di cui al [decreto del Ministero della salute 11 febbraio 2003](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96.
-
-

Art. 7 *Criteri generali per autorizzare la troncatura del becco e la castrazione dei polli da carne*

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'[allegato 1](#), punto 12 del decreto legislativo, il proprietario o il detentore presenta all'azienda sanitaria locale territorialmente competente istanza di autorizzazione per gli interventi di cui ai successivi commi.
2. Per la troncatura del becco, il proprietario o il detentore allega all'istanza di cui al comma 1 una relazione contenente le seguenti informazioni:
 - a) le misure alternative poste in essere per impedire plumofagia e cannibalismo;
 - b) il parere di un medico veterinario;
 - c) i nominativi del personale addetto ad eseguire l'intervento o i riferimenti della ditta fornitrice degli animali con becco troncato.
3. Per la castrazione dei polli, il proprietario o il detentore allega all'istanza di cui al comma 1 una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) il nominativo del medico veterinario supervisore;
- b) i nominativi del personale, specificamente formato dal medico veterinario supervisore, incaricato ad eseguire l'intervento.

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3, eseguiti in mancanza della prescritta autorizzazione, sono equiparati alle violazioni gravi al benessere animale di cui all'[art. 5](#) del presente decreto.

Art. 8 *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Modello in formato cartaceo o elettronico del registro dei dati relativi ai polli allevati per la produzione di carne per singolo capannone*

Durata del ciclo di produzione	DAL - AL				
	Numero polli introdotti	Area utilizzabile	Ibrido o razza di polli, se noti		
Ispezioni giornaliere					
DATA ispezione	Numero volatili trovati morti ad ogni controllo	Indicazione cause volatili trovati morti, se note	Numero volatili abbattuti ad ogni controllo	Indicazione cause volatili abbattuti, se note	Numero polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione

* Ai sensi dell'Allegato I, punto 11 al dlgs n. 181 del 2010, gli operatori del settore possono, in alternativa, utilizzare altri strumenti di registrazione già previsti e presenti in azienda, qualora contengono le informazioni di cui al presente modello.

All'Unità Sanitaria Locale n° ...

Regione ...

Indirizzo ...

Oggetto: Istanza di autorizzazione per allevamento a densità superiore a 33 Kg/m² di peso vivo di cui al decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181

Con la presente, il/la sottoscritto/a nato/aprov..... il
residente in Via/loc./fraz. CapComuneProv.
in qualità di proprietario-a/ detentore degli animali allevati nello stabilimento sito in Via/loc./fraz.
CAP.....Comune Prov..... con codice aziendale ASL

chiede

Aumento della densità di allevamento fino a 39 Kg/m² di peso vivo, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181

Aumento della densità di allevamento fino a 42 Kg/m² di peso vivo, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181

Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

dichiara

il rispetto dei requisiti previsti dagli Allegati I e II del decreto legislativo n. 181 del 2010 (per densità di allevamento fino a 39 Kg/ m² di peso vivo);

il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato V, oltre che quelli previsti dagli Allegati I e II del Decreto legislativo 181/2010 (per densità di allevamento fino a 42 Kg/m² di peso vivo).

All'uopo **allega:**

- a) la planimetria dello stabilimento in scala , con indicazione, per ogni capannone per il quale si richiede la deroga, della densità di allevamento che si intende raggiungere e delle dimensioni delle superfici occupate dai polli;
- b) una relazione tecnica che riprende in sintesi le informazioni contenute nella documentazione di cui all'Allegato II, punti 2 e 3 del decreto legislativo n. 181 del 2010;
- c) l'elenco delle schede tecniche relative ai sistemi di produzione di cui al punto 2, lett. *b), c) e d)* dell'Allegato II del decreto legislativo n. 181 del 2010;
- d) un piano di sfooltimento degli animali in modo da garantire in qualsiasi momento il rispetto della densità di allevamento;
- e) copia di un documento d'identità.

Luogo e data

Timbro e firma del proprietario/detentore



REPUBBLICA ITALIANA

**Fac-simile certificato di formazione per detentori di polli allevati per la produzione di carne
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 181/2010**

1. IDENTIFICAZIONE DEL DETENTORE		
1.1. Cognome		
1.2. Nome		
1.3. Codice Fiscale		
1.4. Residenza in		
via C.A.P.		
1.5. Data di nascita	1.6. Luogo e paese di nascita	1.7. Nazionalità
2. ASSOCIAZIONE CHE HA ORGANIZZATO IL CORSO:		
2.1 Nome		
2.2 sede e indirizzo	2.3 telefono/fax,	2.4 e - mail
3. ASL CHE RILASCIAMO IL CERTIFICATO		
3.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il CERTIFICATO		
3.2. telefono	3.3. fax	3.4. e-mail
3.5. Data del rilascio	3.6. Luogo	3.7. Timbro
3.8. Nome e firma		